LAW & TAX CONSULTING

TAX CONSULTING

Piazza Vicenza, 8 – 38122 Trento (TN)
Viale Trieste, 13 – 38122 Trento (TN)
Tel. 0461.1730280
Fax 0461.1730299
info@taxconsulting.tn.it

CIRCOLARE N. 4/2023

Comunicazione della titolarità effettiva al Registro delle Imprese

11 novembre 2023

Gentile Cliente,
Il 9.10.2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) del 29.9.2023 che attesta ***l'operatività del Registro dei titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private (sezione autonoma),*** *nonché di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust (sezione speciale).*

Di seguito vengono analizzate le modalità operative ed, i termini della comunicazione.

DESTINATARI

Il DM 11.3.2022 n. 55 ha disciplinato le modalità esclusivamente telematiche per la comunicazione al nuovo Registro dei titolari effettivi, istituito presso le Camere di commercio territoriali, dei dati relativi alla titolarità effettiva dei seguenti enti:

- imprese dotate di personalità giuridica (spa, srl, sapa, società cooperative);
- persone giuridiche private (associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche

La comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva deve essere inviata all'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio territorialmente competente, per l'iscrizione e la conservazione nella sezione autonoma, dai seguenti soggetti:

- **amministratori** delle imprese dotate di personalità giuridica;
- **fondatore**, ove in vita, oppure dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private.

Inoltre, è istituita una sezione speciale per la comunicazione dei nominativi dei titolari effettivi di **trust e istituti giuridici affini**; la comunicazione in questo caso deve essere effettuata dal fiduciario.

Come ricordato nel Manuale Unioncamere, l'obbligo di comunicare la titolarità effettiva non riguarda società di persone, imprese individuali e associazioni non riconosciute.

INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Il titolare effettivo è "**la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita**".

IMPRESE DOTATE DI PERSONALITÀ GIURIDICA

Per i clienti diversi dalle persone fisiche, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche alle quali è attribuibile la proprietà, diretta o indiretta, o il controllo. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- costituisce indicazione di **proprietà diretta** la titolarità di una **partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente**, detenuta da una persona fisica;
- costituisce indicazione di **proprietà indiretta** la **titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente**, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Qualora l'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

In via residuale, qualora l'applicazione dei suddetti criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o

statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

Con riguardo alle persone giuridiche private di cui all'art. 20 co. 4 del DLgs. 231/2007 stabilisce che, come titolari effettivi, sono cumulativamente individuati:

- i fondatori, ove in vita;
- i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

TRUST E ISTITUTI GIURIDICI AFFINI AI TRUST

Con riguardo ai trust espressi e agli istituti giuridici affini, **sono titolari effettivi il costituente o i costituenti, il fiduciario o i fiduciari, il guardiano o i guardiani ovvero altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, i beneficiari o classe di beneficiari e le altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi**.

COMUNICAZIONE DEI DATI

La comunicazione del titolare effettivo rivolta all'ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente è effettuata con invio telematico mediante il modello della Comunicazione Unica e lo specifico modulo digitale TE, approvato con il DM 12.4.2023.

Le comunicazioni della titolarità effettiva possono essere predisposte ed inviate attraverso DIRE **(https://dire.registroimprese.it/),** l'ambiente di compilazione messo a disposizione dal Sistema Camerale, o attraverso altre soluzioni di mercato.

L'avvio operativo del registro avviene mediante una fase di "primo popolamento" con le comunicazioni della titolarità effettiva cui sono tenute:

- le imprese persone giuridiche già costituite (cioè già iscritte nel Registro delle imprese) al 9.10.2023;
- le persone giuridiche private già costituite (cioè già iscritte nell'apposito registro) al 9.10.2023;
- i trust e gli istituti giuridici affini già costituiti al 9.10.2023.

La scadenza da rispettare è, in questo caso deve essere effettuato entro il giorno 11.12.2023.

SOGGETTI NEOCOSTITUITI (post 9.10.23)

La comunicazione del titolare effettivo è adempimento obbligatorio anche per i soggetti **costituiti dopo il 9.10.2023**. In questo caso le scadenze da rispettare sono le seguenti:

- per le **spa, srl, sapa, società consortili per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata e società cooperative** neocostituite la comunicazione della titolarità effettiva deve essere trasmessa all'ufficio del Registro delle imprese **entro 30 giorni dall'iscrizione** nello stesso;
- per le **persone giuridiche private** neocostituite la comunicazione della titolarità effettiva deve essere trasmessa all'ufficio del Registro delle imprese **entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private**;
- per i **trust e gli istituti giuridici affini** (mandati fiduciari) neocostituiti la comunicazione deve essere trasmessa **entro 30 giorni dalla costituzione**.

COMUNICAZIONE DI SUCCESSIVE VARIAZIONI

L'art. 3 co. 3 del DM 55/2022 stabilisce che le informazioni sulla titolarità effettiva devono essere costantemente aggiornate e, a tal fine, i soggetti obbligati **comunicano eventuali variazioni delle stesse "entro trenta giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione**". Il Registro dei titolari effettivi tiene traccia delle variazioni intervenute e le certifica entro il limite temporale di dieci anni.

Nel Manuale Unioncamere si evidenzia come la variazione da comunicare possa riguardare sia la persona stessa del titolare effettivo (a seguito, ad esempio, del subentro di un nuovo socio con quota di partecipazione al capitale sociale superiore al 25%, della nomina di un nuovo amministratore di persona giuridica privata, del cambiamento dei beneficiari del

trust o dei soggetti che esercitano il controllo sul trust) sia le sole notizie già comunicate e a questi riferite (quali l'indirizzo del titolare effettivo, il domicilio digitale o il requisito in base al quale è stato indicato come titolare effettivo).

Tutte le volte in cui si verifichi una variazione della titolarità effettiva deve essere inviato un nuovo modello digitale TE all'ufficio del Registro delle imprese competente.

COMUNICAZIONE ANNUALE

Indipendentemente variazioni che possono intervenire nella titolarità effettiva, è prevista una comunicazione periodica annuale. **Pertanto, i destinatari dell'obbligo di comunicazione devono periodicamente comunicare la loro titolarità effettiva anche se nulla sia cambiato rispetto all'ultima comunicazione presentata.** L'adempimento deve essere effettuato **entro 12 mesi dall'ultima comunicazione di variazione o dall'ultima conferma.**

SOGGETTI OBBLIGATI A SOTTOSCRIVERE LA COMUNICAZIONE E INVIO DA PARTE DI TERZI

La comunicazione della titolarità effettiva **deve essere sottoscritta digitalmente**:

- **dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, o dal commissario liquidatore, o dal commissario giudiziario, in caso di società** (oppure da un sindaco, in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori);
- **dal fondatore o da una delle persone dotate di poteri di rappresentanza e amministrazione**, o dal liquidatore in caso di persona giuridica privata;
- **dal fiduciario, in caso di trust o di istituti giuridici affini**.

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE COMPETENTE E DIRITTI DI SEGRETERIA

In caso di comunicazione/variazione o conferma dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva **l'ufficio competente sia quello della Camera di commercio titolare del dato, ossia ove l'impresa e la persona giuridica privata hanno la propria sede legale oppure, nel caso di trust, nella provincia in cui è stato costituito**. Solo in caso di trust (o istituto assimilato) residente in Italia, ma costituito all'estero, la Camera di Commercio competente è quella di compensazione (Roma). In caso di mandato fiduciario, invece, la provincia di competenza è quella della sede della società fiduciaria alla quale il mandato fa riferimento.

Si precisa, inoltre, quanto segue:

- la comunicazione della titolarità effettiva non è soggetta ad imposta di bollo;
- è dovuto il diritto di segreteria pari a 30,00 euro; si ricorda che il pagamento del diritto di segreteria è condizione di ricevibilità della pratica.

MODULO DI COMUNICAZIONE

In conformità a tali indicazioni il modulo digitale TE si compone delle seguenti parti:

sezione/riquadro	Contenuto
Estremi della comunicazione	Tra gli altri aspetti, va indicato il tipo di soggetto cui si riferisce la comunicazione della titolarità effettiva, il codice fiscale e la denominazione. Il "tipo di soggetto" va indicato con un apposito codice identificativo: • "I" se impresa; • "'M'" se mandato fiduciario; • "P" se persona giuridica privata; • "T" se trust.
1. Persone giurdiche PRIVATE informazioni identificative	L'indirizzo della sede legale e della sede amministrativa, se diversa dalla prima, e l'indirizzo di posta elettronica certificata.
2. TRUST informazioni identificative	Data, luogo ed estremi di costituzione dei trust.
3. TITOLARE EFFETTIVO	• dati anagrafici e cittadinanza del titolare effettivo (si precisa che se il soggetto ha cittadinanza estera non è obbligato a compilare il codice

	fiscale, a meno che abbia residenza in Italia); • residenza/domicili; • i criteri in base ai quali, per società e persone giuridiche private, *trust* e istituti giuridici affini – il soggetto indicato è individuato quale titolare effettivo.

Il criterio di individuazione del titolare effettivo viene esplicitato nella compilazione del modello TE mediante l'uso di alcuni codici diversificati in funzione del soggetto giuridico cui è riferita la dichia-razione. Ad esempio, per le imprese con personalità giuridica sono previsti i seguenti codici:

Codice	Descrizione
TPD	Partecipazione proprietaria **DIRETTA** superiore al 25% del capitale
TPI	Partecipazione proprietaria **INDIRETTA** superiore al 25%
TCM	Controllo di maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria
TCE	Controllo di voti sufficienti per influenza dominante in assemblea ordinaria
TVC	Esistenza di vincoli contrattuali per influenza dominante sulla società
TRA	Titolare poteri di rappresentanza, amministrativa o direzione
CTR	Controinteressato all'accesso per esposizione a rischio sproporzionato di frode

Presenza del controinteressato all'accesso ai dati

L'accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva è riconosciuto al pubblico, a richiesta e senza limitazioni dal punto di vista della legittimazione soggettiva del richiedente, salvo il caso in cui risultino ragioni per le quali l'accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva esporrebbe il titolare effettivo ad un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione. In tal caso, la Camera di Commercio territorialmente competente trasmette (mediante comunicazione all'indirizzo PEC comunicato) la richiesta di accesso al **controinteressato che è colui che indica nella comunicazione relativa alle informazioni attinenti alla titolarità effettiva le circostanze eccezionali ai fini dell'esclusione dell'accesso**.

In caso di presenza del controinteressato all'accesso ai dati sulla titolarità effettiva, è necessario digitare il codice specifico **"CTR", cui è abbinato il campo obbligatorio in cui compilare la motivazione per cui l'accesso esporrebbe il titolare effettivo a un rischio sproporzionato**. Inoltre, è necessario **indicare, nell'apposito campo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui la Camera di Commercio deve inviare al controinteressato le istanze di accesso ricevute.**

DICHIARAZIONE AUTOCERTIFICATA E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Nel modello TE è inserita la dichiarazione "di responsabilità e consapevolezza in merito alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese".

Tale documentazione deve essere custodita con cura dagli amministratori e deve essere da loro fornita agli uffici del Registro delle imprese in una fase successiva, se richiesta.

Qualora si volessero allegare dei documenti, gli stessi devono essere convertiti in formato pdf/A firmati digitalmente e codificati ad uso interno (codice documento "98"). L'assenza di tali requisiti formali impedisce la spedizione del modello digitale TE agli uffici del Registro delle imprese.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per lo svolgimento della Pratica.

Cordiali saluti

Law & Tax Consulting S.r.l.
Tax Consulting S.r.l.